

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

IX[^] LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N.

concernente

**“Norme in materia di promozione, tutela e valorizzazione
del tartufo molisano”.**

di iniziativa del Consigliere regionale

Massimo Romano

Campobasso, 1 marzo 2011

Articolo 1

(Modifiche alle leggi regionali n. 2/2011 e 24/2005)

1. L'art. 1, comma 41, lett. (o, punti 1,2,3, L.R 2/2011 è abrogato.
2. All'art. 1, comma 41, primo paragrafo, primo periodo, sono abrogate le parole da “nonché” a “3.000 euro”.
3. All'art. 1, comma 41, secondo paragrafo, primo periodo, sono soppresse le parole “e del contributo di sostenibilità”.
4. All'art. 1, comma 41, secondo paragrafo, è soppresso il secondo paragrafo.
5. All'art. 1, comma 41, terzo paragrafo, sono soppresse le parole “e il contributo di solidarietà”.
6. All'art. 1, comma 41, è aggiunto il seguente paragrafo 5:
7. All'art. 8, comma 1, lett. (b, della legge regionale n. 24/2005, sostituire le parole “31 dicembre” con “31 gennaio” [*Tartufo bianco (T. magnatum Pico)*];
8. All'art. 8, comma 1, lett. (d, della legge regionale n. 24/2005, sostituire le parole “15 gennaio” con “1 gennaio” [*Tartufo bianchetto o marzuolo (T. Borchii Vitt. o T. Albidum Pico)*];
9. All'art. 8, comma 1, lett. (g, della legge regionale n. 24/2005, sostituire le parole “31 dicembre” con “28 febbraio” [*Tartufo uncinato (T. Uncinatum chatin)*];
10. “E' abrogato l'art. 8, comma 3, della l.r. 24/2005”.

Articolo 2

(Promozione, tutela e valorizzazione del tartufo molisano)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni consiliari e delle associazioni rappresentative, un piano programmatico e finanziario di interventi per la promozione, tutela e valorizzazione del tartufo molisano, con particolare riferimento ad idonee misure di rimboschimento e piantumazione di piante micorizzate, anche mediante rimodulazione del PSR 2007/2013, nonché di idonee azioni di promozione territoriale, ivi inclusi eventi fieristici di rilievo nazionale da realizzarsi sul territorio della Regione Molise.

Articolo 3
(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.